

Legge regionale 21 dicembre 2012 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 44

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 105, comma 3, lettera e), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 21/2016.

2 Il regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, è stato emanato con DPREg. 25/7/2017, n. 0172/Pres (B.U.R. 2/8/2017, n. 31) ed è in vigore dal 3/8/2017.

Art. 45

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 105, comma 3, lettera e), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 21/2016.

2 Il regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, è stato emanato con DPREg. 25/7/2017, n. 0172/Pres (B.U.R. 2/8/2017, n. 31) ed è in vigore dal 3/8/2017.

Art. 46

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera v), L. R. 21/2016

Art. 47

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera v), L. R. 21/2016

Art. 48

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera v), L. R. 21/2016

Art. 49

(Modifica all'articolo 82 bis della legge regionale 2/2002)

1. Il comma 2 dell'articolo 82 bis della legge regionale 2/2002, come introdotto dall'articolo 4 della legge regionale 13/2010, è abrogato.

Art. 50

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera v), L. R. 21/2016

Art. 51

(Inserimento dell'articolo 137 bis nella legge regionale 2/2002)

1. Dopo l'articolo 137 della legge regionale 2/2002 è inserito il seguente:

<<Art. 137 bis

(Aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo denominate "Centri di turismo attivo")

1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce e promuove, tramite TurismoFVG, le aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo denominate "Centri di turismo attivo", finalizzate all'offerta congiunta di servizi di fruizione turistica, naturalistica e sportiva del territorio regionale.

2. Ai fini del comma 1, per operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo si intende qualunque persona fisica o giuridica rientrante tra i professionisti abilitati all'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dal Titolo VIII o tra gli operatori qualificati per l'insegnamento, anche con finalità non agonistiche, degli sport all'aria aperta, ovvero un raggruppamento di tali persone, anche se non perseguono un preminente scopo di lucro e non dispongono della struttura organizzativa di un'impresa.

3. Con regolamento, adottato previo parere della Commissione consiliare competente, sono disciplinati i requisiti e le modalità per l'attribuzione della denominazione "Centro di turismo attivo", nonché le forme di promozione attuate dalla TurismoFVG.>>.